

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 38-2475

Approvazione del Programma regionale di eradicazione e di profilassi della rinotracheite infettiva bovina per il periodo 2021-2023.

A relazione degli Assessori Icardi, Protopapa:

Dato atto che la Rinotracheite infettiva bovina (IBR/IPV) è una malattia virale contagiosa del bovino, che causa notevoli perdite economiche nel comparto zootecnico sia da latte che da carne riconducibili agli effetti diretti del virus e alle restrizioni al commercio degli animali e del materiale seminale;

vista la Direttiva 64/432/CEE e successive modifiche e integrazioni del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che considera l'IBR tra le malattie per le quali gli Stati Membri possono predisporre programmi obbligatori di lotta per tutto o parte del proprio territorio e per le quali sono previsti finanziamenti;

vista la Decisione della Commissione 2004/558/CE del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva, e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati Membri;

visto il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 132, di recepimento della Direttiva 2003/43/CE del Consiglio del 26 maggio 2003 recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell' 11 ottobre 2016 e successivi in materia di finanziamento del sostegno accoppiato alle aziende agricole, che prevede la corresponsione di un premio aggiuntivo per le vacche nutrici iscritte ai libri genealogici delle razze da carne facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento da IBR;

considerato che il D.L.vo 52/2018, in materia di riproduzione animale, di selezione e miglioramento genetico in zootecnia, all'art. 4 prevede che le attività inerenti la raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi riconosciuti, al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione;

considerato inoltre che l'art. 6 del D.L.vo 52/2018, prevede che gli Enti selezionatori, possano accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici;

visto il Reg. n. 702/2014, art. 27, relativo alla "concessione di aiuti per la tenuta dei Libri Genealogici, per la determinazione della qualità genetica e resa del bestiame", nonché il Decreto n. 24523 del 19.11.2015 "aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame", che costituisce a livello nazionale la base giuridica dei contributi per le attività inerenti la selezione ed il miglioramento genetico in zootecnia;

considerato che con la D.G.R. n. 24-8144 del 30.12.2002 la Regione Piemonte ha avviato un piano di controllo della rinotracheite infettiva del bovino, successivamente modificato con la D.G.R. n. 46-8919 del 04.06.2008 e rimodulato con nota della Direzione del Settore Prevenzione e Veterinaria prot. 21790/DB2017 del 13.08.2012;

considerato che alla luce dei risultati e dell'evoluzione degli strumenti diagnostici disponibili il piano è stato rideterminato con D.G.R. n. 27-5081 del 22/05/2017 e prorogato per il 2020 con D.G.R. n. 10-1289 del 30/04/2020;

tenuto conto delle risultanze dell'attività di controllo svolta sul territorio regionale negli allevamenti bovini nei confronti dell'IBR/IPV nell'ultimo triennio ed in particolare che:

- risulta aderente al piano circa l'85% degli allevamenti bovini da riproduzione, dei quali oltre il 73% è in possesso di qualifica di indennità (azienda ufficialmente indenne o indenne) o di negatività (azienda negativa o negativa vaccinata delete). Pertanto si manifesta l'esigenza di adottare misure finalizzate ad incrementare le adesioni nella prospettiva di una successiva obbligatorietà del piano;
- le percentuali di sieropositività territoriali rivelano una situazione non uniforme e differente nell'ambito delle diverse AA.SS.LL.;
- 743 allevamenti aderenti presentano una sieroprevalenza inferiore al 10%; di questi il 49% mantiene la qualifica di "allevamento positivo" per la presenza di un unico capo positivo in stalla. Pertanto è opportuno definire procedure in grado di accelerare l'acquisizione della qualifica da parte di questi allevamenti;
- le aziende positive, seppur in diminuzione, rappresentano un fattore di rischio elevato di trasmissione dell'infezione agli allevamenti in qualifica, in particolare attraverso la commercializzazione di bovini; analogamente, gli allevamenti non aderenti al piano, nei quali lo stato sanitario per IBR risulta sconosciuto, possono costituire un elemento di diffusione della malattia. Pertanto è necessario rafforzare le misure di profilassi nelle aziende positive e favorire l'adesione delle aziende non aderenti;
- visto che il controllo e l'eradicazione della malattia negli allevamenti hanno una ricaduta positiva sulla sicurezza alimentare, in termine di riduzione dell'utilizzo di farmaci a seguito di casi di malattia nei bovini;

ritenuto opportuno introdurre misure integrative al piano attualmente vigente, con l'obiettivo di ridurre la sieroprevalenza dell'infezione da IBR negli allevamenti bovini da riproduzione;

acquisito il parere favorevole dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per quanto attiene le attività di competenza;

dato atto che nell'allegato A al presente provvedimento: "Programma Regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023" sono descritte le modalità di attuazione ed i soggetti attuatori in relazione alle specifiche competenze di ognuno;

dato altresì atto che la copertura dei costi relativi agli accertamenti diagnostici di laboratorio in allevamenti non iscritti all'ANABORAPI o non iscritti ai programmi di controllo sull'attitudine produttiva per la produzione di latte dei relativi Enti Selezionatori avverrà come già per i precedenti piani regionali per l'IBR, attraverso le risorse del FSR di cui al cap. 142684 per uno stanziamento sul bilancio di previsione pluriennale pari a € 130000,00 annuali per l'anno 2021 Missione 13 – Progr. 01. Con riferimento all'annualità 2023, si provvederà a valere sulle risorse del fondo sanitario indistinto del relativo anno in sede di approvazione del bilancio 2021/2023.

Atestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità,

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A "Programma Regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023";
2. di dare atto che il prelievo dei campioni di latte, così come il prelievo dei campioni di latte di massa direttamente dalla cisterna dell'allevamento, sono compresi nell'attività di raccolta del dato per gli allevamenti iscritti a programmi genetici, su incarico degli Enti

Selezionatori, secondo modalità stabilite dalle norme nazionali e comunitarie in materia di selezione e miglioramento genetico degli animali, non costituendo pertanto oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

3. di prevedere che i costi dei prelievi effettuati dai Servizi Veterinari nelle aziende positive o prive di qualifica, aderenti al Piano ANABORAPI, siano addebitati all'allevatore secondo il tariffario regionale per le prestazioni rese nell'interesse dei privati in vigore (D.G.R. 5/7/2004, n.42-12939 e successive integrazioni);
4. di stabilire che il costo delle analisi effettuate su campioni di sangue in aziende aderenti al Piano ANABORAPI siano a carico degli allevatori, secondo le modalità indicate nell'allegato A;
5. di stabilire che la riscossione delle somme dovute dagli allevatori aderenti al Piano ANABORAPI in relazione a quanto previsto dal precedente punto 4, avvenga da parte delle AA.SS.LL. contestualmente alla tariffazione del prelievo di cui al punto 3;
6. di demandare alla Direzione Sanità la definizione di modalità di attuazione della presente deliberazione;
7. di dare atto che la copertura dei costi relativi agli accertamenti diagnostici di laboratorio in allevamenti non iscritti all'ANABORAPI o non iscritti ai programmi di controllo sull'attitudine produttiva per la produzione di latte dei relativi Enti Selezionatori avverrà come già per i precedenti piani regionali per l'IBR, attraverso le risorse del FSR di cui al cap. 142684 per uno stanziamento sul bilancio di previsione pluriennale pari a € 130.000,00 annuali per gli anni 2021-2023 Missione 13 – Progr. 01. Con riferimento all'annualità 2023, si provvederà a valere sulle risorse del fondo sanitario indistinto del relativo anno in sede di approvazione del bilancio 2021/2023.

La presente Deliberazione, comprensiva dell'allegato, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA REGIONALE DI ERADICAZIONE E DI PROFILASSI DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR) PER IL PERIODO 2021-2023

1. OBIETTIVI

Obiettivo generale del piano è l'eradicazione dell'infezione da IBR nel territorio della Regione Piemonte, mediante la progressiva riduzione della sieroprevalenza negli allevamenti bovini da riproduzione infetti e favorendo le nuove adesioni.

2. STRUMENTI

Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi sono:

- categorizzazione delle aziende in alto, medio e basso rischio, sulla base della sieroprevalenza e dei fattori di rischio;
- introduzione di un "piano di gestione aziendale dell'IBR" per gli allevamenti aderenti con sieroprevalenza inferiore al 10%;
- adesione al piano obbligatoria per tutte le aziende che vendono soggetti da riproduzione di qualsiasi età;
- obbligo della profilassi vaccinale per le aziende aderenti considerate a rischio;
- sorveglianza diagnostica nelle aziende da riproduzione non aderenti.

3. DEFINIZIONI

Autorità competente: il Ministero della Salute, la Regione, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria, di sanità pubblica e di polizia sanitaria.

Controllo ufficiale: accertamento eseguito dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o autorizzato dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Piano: il presente Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva.

Animale: un animale della specie bovina.

Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati. Gli animali in essa presenti, costituiscono un'unica unità epidemiologica.

Allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali che fanno riferimento ad un proprietario e ad un detentore. Se nella stessa azienda, e quindi nella stessa unità epidemiologica, sono presenti più allevamenti, agli stessi viene attribuita la medesima qualifica sanitaria;

Allevamento da riproduzione: allevamento nel quale è presente almeno un riproduttore della specie bovina.

Commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali da macello o da produzione assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad un'altra azienda non di sua proprietà o ad un impianto di macellazione.

Animali infetti: gli animali che reagiscono positivamente alle prove diagnostiche ufficiali di cui al presente Piano.

Allevamenti positivi: gli allevamenti con uno o più animali infetti.

Allevamento indenne con capi vaccinati e indenne senza capi vaccinati: allevamento da riproduzione in cui sono rispettate le condizioni previste al punto 7 del presente piano.

4. NORME GENERALI

L'adesione al Piano di controllo e di eradicazione dell'IBR ha la finalità di acquisire e mantenere la qualifica di allevamento indenne da BoHV-1.

La domanda di adesione al piano va formalizzata attraverso la compilazione di un'istanza da parte dell'allevatore che riporti gli obblighi assunti dallo stesso e il nominativo del Veterinario Aziendale.

È fatto obbligo per gli allevamenti aderenti al PIANO ANABORAPI e per gli allevamenti alpeggianti di aderire al presente Piano.

Negli allevamenti da riproduzione posti sul territorio della regione Piemonte è vietata l'introduzione di animali sieropositivi per IBR.

In caso di sospetto clinico di IBR è obbligatoria la segnalazione al SV da parte dell'allevatore e del veterinario aziendale.

5. CONTROLLI SIEROLOGICI UFFICIALI

I controlli sierologici ufficiali vengono effettuati:

- a) con prelievo di sangue sui soggetti di età superiore ai 12 mesi (attribuzione/riattribuzione qualifica) o 24 mesi (mantenimento qualifica) presenti negli allevamenti da riproduzione aderenti al Piano;
- b) sui soggetti di età superiore ai 12 mesi presenti negli allevamenti da riproduzione carne che hanno aderito al piano di controllo per il sostegno accoppiato (piano ANABORAPI);

- c) su un campione di latte individuale nelle aziende iscritte ai programmi di controllo sull'attitudine produttiva sottoposte a sorveglianza per i controlli funzionali, con cadenza semestrale;

6. LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE PER IBR: CATEGORIZZAZIONE DELLE AZIENDE

Il livello di rischio degli allevamenti è determinato in base alla risultanza dell'attività di sorveglianza pregressa, al tasso di sieroprevalenza e ai fattori di rischio identificati dall'AC. Gli allevamenti da riproduzione sono così classificati:

ALTO RISCHIO

- aziende non aderenti
- aziende aderenti con sieroprevalenza > al 10%
- qualsiasi azienda considerata ad alto rischio dall'AC (es. frequenti movimentazioni, reinfezione, alpeggio o pascolo promiscuo, allevamento situato in zone ad alta densità zootecnica)

MEDIO RISCHIO

- aziende aderenti con sieroprevalenza \leq al 10%
- azienda negative
- qualsiasi azienda considerata a medio rischio dall'AC

BASSO RISCHIO

- aziende indenni con e senza capi vaccinati, fatto salvo fattori di rischio.

7. ACQUISIZIONE E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Requisiti generali

- 1) nell'azienda non è stato segnalato all'AC alcun sospetto clinico di infezione da BoHV-1 negli ultimi 12 mesi;
- 2) sono stati introdotti nell'azienda bovini sottoposti a controllo sierologico nei 30 giorni precedenti la movimentazione secondo quanto previsto dal presente Piano.

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLE QUALIFICHE
riproduzione latte (non sottoposte a controlli funzionali/raccolta dati in allevamento) riproduzione carne	Due controlli sierologici in un intervallo compreso fra i 2 - 12 mesi per la ricerca di anticorpi su tutti i soggetti da riproduzione di età >12 mesi, con esito favorevole: <ul style="list-style-type: none"> • negli allevamenti con capi vaccinati: ELISA Ac gE; • negli allevamenti con capi non vaccinati: ELISA Ac TOT
riproduzione latte (controlli funzionali/raccolta dati in allevamento)	<ul style="list-style-type: none"> – controllo semestrale su latte individuale mediante costituzione di pool di latte di massimo 40 bovine con esito favorevole. In caso di positività o dubbio di uno o più pool si procede al controllo sierologico individuale dei capi in lattazione che hanno contribuito al pool; – e contestualmente controllo sierologico sui tori e sulle femmine da riproduzione superiori a 12 mesi di età non sottoposte a controlli funzionali/raccolta dati.

QUALIFICA ALLEVAMENTO E TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE
INDENNE (con e senza capi vaccinati) riproduzione latte riproduzione carne	<ul style="list-style-type: none"> – Controllo sierologico annuale dei soggetti (da riproduzione) di età superiore a 24 mesi, con esito favorevole per la ricerca: <ul style="list-style-type: none"> • negli allevamenti indenni con capi vaccinati: ELISA Ac gE; • negli allevamenti indenni con capi non vaccinati: ELISA Ac TOT. <u>Negli allevamenti aderenti al piano ANABORAPI l'età diagnostica è 12 mesi.</u>
INDENNE (con e senza capi vaccinati) riproduzione latte controlli funzionali/raccolta dati in allevamento	<ul style="list-style-type: none"> – Controllo semestrale su latte individuale mediante costituzione di pool di latte di massimo 40 bovine con esito favorevole. In caso di positività o dubbio di uno o più pool, il prelievo del pool di latte si ripete entro un mese. In caso di esito positivo al secondo controllo sul latte, si procede al controllo sierologico individuale dei capi in lattazione che hanno contribuito al pool. – Controllo sierologico sui tori e sulle femmine da riproduzione superiori a 24 mesi di età non sottoposte a controlli funzionali/raccolta dati

Ai fini dell'acquisizione della qualifica, e del successivo mantenimento, è necessario compilare la check list "VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA RUMINANTI-ClassyFarm", conservarla presso l'allevamento e renderla a disposizione del Servizio Veterinario. Gli allevamenti nei quali la valutazione della biosicurezza evidenzia uno o più requisiti insufficienti devono effettuare gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore. Tali adeguamenti verranno verificati dal Servizio veterinario competente.

Il laboratorio dell'IZS effettuerà accertamenti diagnostici/approfondimenti su campioni con esito dubbio o con sospetto di falsa positività secondo uno specifico protocollo interno.

8. SOSPENSIONE / REVOCA E RIATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica di azienda indenne (con e senza capi vaccinati):

- è sospesa con sieropositività al controllo sierologico \leq al 5% o esito positivo/dubbio su pool di latte (in attesa del ricontrollo il mese successivo).

I soggetti con esiti diagnostici non congruenti con gli elementi epidemiologici disponibili possono essere sottoposti ad un nuovo controllo con l'indicazione di 'riprova sospetti' a 30 giorni di distanza dal controllo precedente; in caso di esito favorevole la qualifica viene riattribuita senza ulteriori accertamenti diagnostici.

In caso di conferma della positività, visto il numero limitato di capi sieropositivi (\leq 5%) la qualifica viene mantenuta se gli animali sono macellati entro 8 giorni successivi alla comunicazione della positività e l'esame sierologico su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi, eseguito dopo 30 giorni dall'eliminazione dei soggetti positivi, dà esito negativo.

- è revocata con riscontro di positività $>$ al 5% al controllo sierologico (reinfezione); sarà effettuata un'indagine epidemiologica da parte dell'AC per identificare l'origine dell'infezione.

9. SORVEGLIANZA DIAGNOSTICA AZIENDE ADERENTI POSITIVE E “PIANO DI GESTIONE AZIENDALE IBR”

Le aziende aderenti positive e quelle aderenti positive non più controllate annualmente sono sottoposte a sorveglianza diagnostica:

a) aziende aderenti positive con sieropositività \leq 10%: fino all'allontanamento di tutti i capi positivi, nelle aziende con sieropositività \leq al 10% deve essere effettuato un controllo a sondaggio statisticamente significativo dei soggetti di età >12 mesi con numerosità campionaria in grado di evidenziare una prevalenza del 10% con L.C. 95% (vedi **Tabella 1**):

- in caso di esito favorevole al controllo a sondaggio, ai fini dell'attribuzione della qualifica in tempi brevi è prevista la formalizzazione di un “Piano di gestione aziendale IBR”, previa approvazione del SV, con l'allontanamento dei capi positivi in massimo 3 anni (un terzo dei capi positivi allontanati annualmente).
- in caso di esito sfavorevole (una o più positività al controllo a sondaggio), sarà effettuata una sorveglianza diagnostica secondo quanto previsto al punto **9 c**).

b) aziende aderenti non più controllate annualmente con sieropositività $<$ 10%: deve essere effettuato un primo controllo a sondaggio statisticamente significativo dei soggetti di età >12 mesi con numerosità campionaria in grado di evidenziare una prevalenza del 10%

con L.C. 95% (vedi **Tabella 1**). Acquisito l'esito di laboratorio verrà aggiornata la categorizzazione del rischio e:

- in caso di esito favorevole (nessuna sieropositività al controllo a sondaggio) si eseguirà l'accertamento per l'ottenimento della qualifica come previsto dal punto **7**, previo allontanamento dei capi positivi ancora presenti in azienda.
- in caso di esito non favorevole (una o più positività al controllo a sondaggio), per gli anni successivi sarà effettuata una sorveglianza diagnostica secondo quanto previsto al punto **9 c**).

c) aziende aderenti positive con sieropositività > 10%: viene eseguita una sorveglianza diagnostica annuale su 10 capi di età compresa tra i 12-24 mesi.

Nelle aziende positive aderenti al piano ANABORAPI il controllo deve essere effettuato su tutti i soggetti da riproduzione >12 mesi, incluso i positivi ai precedenti controlli.

10. AGGIORNAMENTO QUALIFICHE NELLE AZIENDE NON ADERENTI

Le aziende non aderenti devono essere sottoposte ad un primo controllo annuale a sondaggio statisticamente significativo dei soggetti di età > 12 mesi con numerosità campionaria in grado di evidenziare una prevalenza del 10% con L.C. 95% (vedi **Tabella 1**):

- in caso di esito favorevole (nessuna sieropositività al controllo a sondaggio) e di adesione al piano da parte dell'allevatore, si eseguirà l'accertamento per l'ottenimento della qualifica come previsto dal punto **7**.
- in caso di esito sfavorevole (una o più positività al controllo a sondaggio) o di mancata adesione, l'azienda verrà mantenuta ad alto rischio e continuerà ad essere sottoposta a sorveglianza diagnostica annuale secondo quanto previsto al punto **9 c**)

11. MOVIMENTAZIONI E COMPRAVENDITE

Le aziende da riproduzione non aderenti non possono movimentare animali di qualsiasi età verso altri allevamenti da riproduzione.

I controlli sugli animali in compravendita destinati ad allevamenti, fiere, mostre e mercati nei quali sono detenuti capi da riproduzione devono essere eseguiti sulle bovine di età superiore a 12 mesi e sui riproduttori maschi di qualunque età nei 30 giorni precedenti la movimentazione.

Per i bovini da riproduzione introdotti in fiere, mercati ed esposizioni deve essere garantita la separazione in base alla qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza.

I capi da riproduzione di età superiore a 12 mesi di provenienza da altre regioni, non scortati da certificazione sanitaria riportante:

- i) la provenienza da territorio ufficialmente indenne o indenne da IBR

oppure

- ii) la negatività ad una prova sierologica effettuata nei 30 giorni precedenti la spedizione

devono essere mantenuti separati e sottoposti ad accertamento sierologico per IBR.

I bovini da riproduzione che transitano per una stalla di sosta, se di età superiore a 12 mesi e non provenienti da territori indenni, se destinati ad allevamenti della Regione Piemonte dovranno essere sottoposti a test sierologico per IBR, con esito favorevole, all'arrivo presso la stalla di sosta prima del successivo spostamento verso l'allevamento di destino. L'effettuazione del test non sarà necessaria qualora sia certificato l'esito favorevole del test per IBR sui capi.

L'esito favorevole della prova per IBR dei capi in compravendita dovrà essere certificato dal Servizio Veterinario dell'ASL sul modello 4 informatizzato, oppure attestato con il rilascio al richiedente della copia della stampa del modello 2/33.

12. PROFILASSI VACCINALE

La profilassi vaccinale è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) aziende aderenti con reinfezioni;
- b) aziende aderenti con più di un soggetto positivo al controllo a sondaggio effettuato secondo la **Tabella 1**;
- c) per tutti i capi degli allevamenti positivi che praticano l'alpeggio, eseguita nel periodo compreso tra 15 e 60 giorni prima della monticazione.

Nelle aziende aderenti con sieroprevalenza superiore al 10% con controllo a sondaggio favorevole l'applicazione della profilassi vaccinale viene valutata con il SV.

Il protocollo vaccinale deve essere approvato dal Servizio Veterinario di Sanità Animale ed eseguito sotto la responsabilità Veterinario Libero Professionista aziendale.

Negli allevamenti aderenti al piano e in quelli sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie è vietata la vaccinazione con vaccini a virus intero

13. REGISTRAZIONI

Le qualifiche sanitarie previste in ARVET vengono così modificate:

- azienda ufficialmente indenne → azienda indenne senza capi vaccinati
- azienda indenne → indenne con capi vaccinati
- azienda negativa → azienda negativa senza capi vaccinati

- azienda negativa vaccinata delecto → azienda negativa con capi vaccinati
- azienda positiva reinfezione → azienda con sieroconversione > 5% sui capi provati

14. COSTI

I controlli diagnostici e gli esami di laboratorio negli allevamenti aderenti non prevedono costi per l'allevatore, con l'esclusione dei controlli per il Piano ANABORAPI.

I controlli per il Piano ANABORAPI prevedono i seguenti costi:

- a) allevamenti in possesso di qualifica, negativi o positivi ma nei quali non sono più presenti soggetti sieropositivi: nessun costo per l'allevatore per il prelievo, costo di un euro a capo a favore dell'IZS per l'esame diagnostico;
- b) allevamenti positivi: pagamento da parte dell'allevatore del prelievo (tariffa A009, 7,50 € per il primo capo + 2,50 € per i successivi) e pagamento di un euro a favore dell'IZS per capo sottoposto a controllo.

COMPRAVENDITA:

- a) allevamento positivo e negativo: (tariffa A009, 7,50 € per il primo capo + 2,50 € per i successivi)
- b) allevamento a basso rischio (aziende indenni con e senza capi vaccinati): gratuito
- c)

15. COMPETENZE

Le attività di controllo conseguenti all'adesione al piano sono svolte direttamente dai Servizi Veterinari ASL o, sotto la loro responsabilità, da un Veterinario Aziendale di fiducia dell'allevatore autorizzato ad inserire i campionamenti su ARVET, esclusivamente nei seguenti casi:

- mantenimento della qualifica
- laddove i prelievi non coincidano con quelli effettuati per le profilassi obbligatorie.

I prelievi su campioni di latte possono essere effettuati anche da tecnici delle AA.SS.LL o delle Associazioni di Categoria opportunamente formati ed autorizzati dalle AA.SS.LL competenti.

Gli accertamenti diagnostici vengono effettuati dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che esercita altresì la funzione di osservatorio epidemiologico sull'andamento del Piano regionale e di promozione e sostegno al miglioramento sanitario degli allevamenti bovini piemontesi.

CHE COSA	ESEGUITO DA CHI	CHI PAGA
Prelievi in ambito Piano Regionale IBR campioni di latte	soggetto incaricato da Ente selezionatore	ASS.TO AGRICOLTURA
Esami Elisa latte e allestimento pool	IZS	FSR
Prelievi in ambito Piano Regionale IBR per az. indenni (con e senza capi vaccinati) non aderenti piano ANA-BORAPI	Serv. Veterinari ASL o Veterinario di fiducia dell'allevatore autorizzato ASL	FSR (riparto ASL in caso di prelievo effettuato da vet ASL)
esami Elisa Ac_tot e Elisa Ac_gE	IZS	FSR
Prelievi in ambito Piano Regionale IBR per az. indenni (con o senza capi vaccinati) negative, negative vaccinate deleto aderenti piano ANABORAPI	Serv. Veterinari ASL o Veterinario di fiducia dell'allevatore autorizzato ASL	FSR (riparto ASL in caso di prelievo effettuato da vet ASL)
ESAMI	IZS	ALLEVATORI (1€)
Prelievi Piano ANABORAPI (az. positive o senza qualifica)	Serv. Veterinari ASL o Veterinario di fiducia dell'allevatore autorizzato ASL	ALLEVATORI (su base tariffario regionale in caso di prelievo effettuato da vet ASL)
ESAMI	IZS	ALLEVATORI (1€)

Tab.1: Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%

N° capi da riproduzione > 12 mesi	N° capi da prelevare
FINO A 10 TUTTI	tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-19	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
≥ 918	29